



Comunicato Ufficiale n. 72 del 2/04/2026 Stagione Sportiva 2025/2026

Sommario

1. Comunicazioni della F.I.G.C.	2
2. Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti.....	2
2.1. Messaggio augurale del Presidente della L.N.D. / Pasqua 2026.....	2
3. Comunicazioni del Comitato Regionale	3
3.1. Consiglio Direttivo	3
3.1.1. Messaggio augurale Pasqua 2026 del Presidente del C.R. Sardegna.....	3
3.2. Segreteria.....	3
3.2.1. Prima fase Finali Campionato Regionale Juniores "Under 19" S.S. 2025/2026.....	3
3.2.2. Programma gare prima fase (Quarti di Finale) "Play-Off" Campionato Regionale Juniores "Under 19" stagione sportiva 2025/2026.	3
4. Comunicazione Delegazione di Sassari.....	4
4.1. MODIFICA CAMPO DI GIOCO E ORARIO GARE	4
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA	4
4.2. RECUPERO GARE	4
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA	4
4.3. PROGRAMMA GARE DELL'8 APRILE 2026.....	4
5. RISULTATI GARE	4
6. GIUSTIZIA SPORTIVA.....	5
6.1. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale	9

1. Comunicazioni della F.I.G.C.

2. Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti

2.1. Messaggio augurale del Presidente della L.N.D. / Pasqua 2026

In occasione della Santa Pasqua, desidero rivolgere il mio più sentito augurio a tutto il mondo sportivo dilettantistico e giovanile: alle Società, ai Dirigenti, ai volontari, alle atlete e agli atleti, ai tecnici e a tutti coloro – compresi gli ufficiali di gara - che, con passione, spirito di servizio e dedizione, oltre che con impegno generoso e straordinario, contribuiscono quotidianamente alla crescita del calcio in tutti i territori. I loro esempi positivi e il buon agire sono il denominatore comune per coltivare sempre atteggiamenti virtuosi, rispetto delle regole e responsabilità nei comportamenti individuali anche nel contrasto ad ogni forma di violenza e di discriminazione che non deve mai trovare spazio all'interno del calcio dilettantistico e giovanile e della sua primaria funzione educativa e sociale.

Un vivo ringraziamento va anche a tutti i componenti del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti per il supporto continuo e per il contributo che costantemente offrono anche in termini di condivisione di valori, di progettualità e di prospettive.

Anche quest'anno il periodo pasquale si innesta in una fase particolarmente dinamica e significativa per il nostro movimento, accompagnata dal tradizionale appuntamento agonistico annuale del Torneo delle Regioni di Calcio a 11 che, come consuetudine, mette a confronto le Rappresentative Regionali delle categorie Juniores Under 19, Femminile, Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 provenienti da tutta Italia. La manifestazione, che prelude all'analogo evento sportivo dedicato al Calcio a Cinque che si svolgerà dal 24 Aprile al 1° Maggio nel Lazio, è stata ospitata dalla Puglia e coordinata dalla regia del Comitato Regionale che ringrazio per l'accoglienza alle squadre e agli staff, per la collaborazione e per l'attività organizzativa messa in campo per consolidare il ruolo del Torneo – anche con riferimento all'area sociale e a quella degli eSports - come un momento che rappresenta non solo una parentesi agonistica ma anche un'occasione di incontro e di rafforzamento dei valori di appartenenza che animano il calcio dilettantistico e giovanile.

Quella che stiamo attraversando a livello di vita federale – inutile negarlo – è una fase certamente complessa e in evoluzione, che richiede senso di responsabilità, equilibrio e visione. L'amarrezza per la mancata qualificazione ai Mondiali è certamente forte. Proprio nei passaggi più articolati, dettati dall'obiettiva lettura delle situazioni in atto, è necessario dimostrare maturità e capacità di guardare avanti con fiducia e serenità e, soprattutto, con la consapevolezza che la forza della L.N.D. rappresenta un elemento fondamentale di continuità, di stabilità e di presidio. Nell'immediato futuro, peraltro, sta per inserirsi anche la fase finale dei Campionati dilettantistici e giovanili e delle competizioni agonistiche organizzate centralmente dalla L.N.D., periodo che richiede sempre la massima attenzione da parte di tutti. A questo si affianca lo sguardo verso ciò che accompagnerà l'avvio della prossima stagione sportiva e, cioè, oltre alla consueta attività di programmazione, pure la rinnovata identità visiva della Lega Nazionale Dilettanti, segno tangibile di un percorso di crescita e di sviluppo anche in ambito comunicativo.

In questa Pasqua, inoltre, il nostro pensiero non può non essere rivolto a chi vive giorni di precarietà e di dolore a causa dei conflitti nel mondo, attraverso un messaggio di pace e di speranza che sia per tutti noi anche una opportunità di riflessione.

Rinnovo a tutti i più cari e affettuosi auguri di buona Pasqua.

Giancarlo Abete

3. Comunicazioni del Comitato Regionale

3.1. Consiglio Direttivo

3.1.1. Messaggio augurale Pasqua 2026 del Presidente del C.R. Sardegna

Insieme agli auguri del Presidente Giancarlo Abete, desidero esprimere a tutta la grande famiglia del Calcio Dilettantistico Sardo, unitamente a quelli del Consiglio Direttivo, degli impiegati e collaboratori tutti del C.R. Sardegna, i miei più sinceri auguri di una serena Pasqua.

Gianni Cadoni

3.2. Segreteria

3.2.1. Prima fase Finali Campionato Regionale Juniores "Under 19" S.S. 2025/2026

In base alle classifiche finali della prima fase del Campionato in oggetto, si qualificano alla seconda fase Regionale per l'assegnazione del Titolo di Campione Regionale Juniores "Under 19", le seguenti Società classificate al **primo posto** di ogni girone, oltre la miglior **seconda classificata** dei sette gironi che ha totalizzato il minor punteggio nella graduatoria della "Coppa Disciplina", rapportato al numero delle gare disputate (coefficiente gara)

Prime classificate: **Academy Porto Rotondo, Cardedu, Ferrini Cagliari, San Paolo Sassari, Selargius Calcio, Tharros e Usinese.**

Miglior 2^a classificata con utilizzo del parametro Coppa Disciplina: **Calcio Pirri**

3.2.2. Programma gare prima fase (Quarti di Finale) "Play-Off" Campionato Regionale Juniores "Under 19" stagione sportiva 2025/2026.

In base al sorteggio effettuato dalla Segreteria del Comitato, il programma gare della prima fase Regionale dei "play-off" (Quarti di Finale) per l'assegnazione del Titolo di Campione Regionale del Campionato Juniores "Under 19" con gare di **andata e ritorno**, è il seguente:

QUARTI DI FINALE PLAY-OFF CAMPIONATO REGIONALE UNDER19 gara andata: Mercoledì 8 Aprile 2026

QUARTO DI FINALE 1: SAN PAOLO SASSARI / USINESE QUARTO DI FINALE 2: ACADEMY PORTO ROTONDO / CARDEDU QUARTO DI FINALE 3: SELARGIUS CALCIO / THARROS QUARTO DI FINALE 4 FERRINI CAGLIARI / CALCIO PIRRI	GARE ALLE ORE 18
--	------------------

QUARTI DI FINALE PLAY-OFF CAMPIONATO REGIONALE UNDER19 gara ritorno: Sabato 11 Aprile 2026

QUARTO DI FINALE 1: USINESE / SAN PAOLO SASSARI QUARTO DI FINALE 2: CARDEDU / ACADEMY PORTO ROTONDO QUARTO DI FINALE 3: THARROS / SELARGIUS CALCIO QUARTO DI FINALE 4 CALCIO PIRRI / FERRINI CAGLIARI	GARE ALLE ORE 18
--	------------------

SEMIFINALI PLAY-OFF CAMPIONATO REGIONALE UNDER19 gara andata: Mercoledì 15 Aprile 2026

SEMIFINALE 1: VINCENTE QUARTO DI FINALE 1 / VINCENTE QUARTO DI FINALE 2 SEMIFINALE 2: VINCENTE QUARTO DI FINALE 3 / VINCENTE QUARTO DI FINALE 4	GARE ALLE ORE 18
--	------------------

SEMIFINALI PLAY-OFF CAMPIONATO REGIONALE UNDER19 gara ritorno: Sabato 18 Aprile 2026

SEMIFINALE 1: VINCENTE QUARTO DI FINALE 2 / VINCENTE QUARTO DI FINALE 1 SEMIFINALE 2: VINCENTE QUARTO DI FINALE 4 / VINCENTE QUARTO DI FINALE 3	GARE ALLE ORE 18
--	------------------

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare della fase "play-off" del Campionato Regionale Juniores "Under 19" possono partecipare i calciatori nati dal **1° Gennaio 2007** in poi e che, comunque, **abbiano compiuto il 15°anno di età**.

È consentito impiegare fino a un massimo di **TRE calciatori "fuori quota" nati dal 1° Gennaio 2006 in poi**.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

FORMULA SVOLGIMENTO PLAY-OFF

Accoppiamenti ad "Eliminazione Diretta"

Al termine della gara di ritorno, in caso di parità di reti segnate nel computo totale dei due incontri (**non vale la regola delle reti segnate in trasferta e non sono previsti tempi supplementari**), verranno effettuati direttamente i tiri di rigore secondo le norme vigenti. La squadra vincente passerà alla seconda fase dei "play-off" (Semifinale).

4 Comunicazione Delegazione di Sassari

4.1 MODIFICA CAMPO DI GIOCO E ORARIO GARE

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

- **ASD ALE.CASTIGLIA:** a rettifica di quanto precedentemente pubblicato, la Società a margine, dall'11 Aprile 2026, disputerà, le gare interne **alle ore 16,00**.

4.2 RECUPERO GARE

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

- **Gara S. Maria Regina Tuttubella - Fertilia del 2803.2026:** la gara a margine, sospesa al 3 minuto del secondo tempo per infortunio di un calciatore, verrà recuperata **Mercoledì 8.04.2026, alle ore 18,30**.

4.3 PROGRAMMA GARE DELL'8 APRILE 2026

TERZA CATEGORIA SASSARI

GIRONE F - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
S.MARIA REGINA TOTTUBELLA	FERTILIA FC APS	R	08/04/2026 18:30	314 TOTTUBELLA	SASSARI TOTTUBELLA	S.S. SASSARI/FERTILIA

5 RISULTATI GARE

TERZA CATEGORIA SASSARI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE E - 7 Giornata - R			GIRONE F - 7 Giornata - R		
ATLETICO TOMI'S OSCHIRI	- C.U.S.SASSARI	0 - 0	(1) BOYL DI PUTIFIGARI	- SANTORSOLA	1 - 5
CANIGA SASSARI	- PERFUGHESE	0 - 0	EBADOTTU CARLO FRESU	- ALE.CASTIGLIA	5 - 2
FOOTBALL CLUB S. GIOVANNI	- NUGHEDU	1 - 4	GYMNASIUM SASSARI 2022	- DEPORTIVO BADDELONGA	2 - 5
LA TULESE	- BANTINE FOOTBALL CLUB	1 - 1	(2) LA NURRESE 2023	- SANTA LUCIA 1996 SENNORI	3 - 5
MARZIO LEPRI TORRES	- POLISPORTIVA ERULA	2 - 1	MONSERRATO	- SPORTING SORSO	3 - 1
POLISPORTIVA FRASSATI	- REAL POZZO	4 - 3	(3) S.MARIA REGINA TOTTUBELLA	- FERTILIA FC APS	REC.
WILIER	- MORESE	0 - 1	1976 AUDAX ALGHERO	- FULGOR 1953	2 - 3

(1) - disputata il 29/03/2026

(2) - disputata il 31/03/2026

(3) - da disputare il 08/04/2026

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -SS-

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - R		
ASD ACADEMY MARZIO LEPRI	- SORSO 1930	0 - 14
FC ALGHERO S.R.L. SSD	- POLISPORTIVA OSSESE	1 - 2
ITTIRI CALCIO	- MARZIO LEPRI TORRES	4 - 5
(1) PATTADA 1974	- PLOAGHE 1994	6 - 3
USINESE	- SACRA FAMIGLIA	12 - 0
(2) 1976 AUDAX ALGHERO	- OLMEDO	1 - 0

(1) - disputata il 31/03/2026

(2) - disputata il 28/03/2026

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-SS

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - R		
(1) ACADEMY TORRES	- SACRA FAMIGLIA	12 - 2
ATLETICO SORSO	- OLBIA ACADEMY SSD ARLSQ.C	5 - 0
BADESI 09	- TORRES SRL	3 - 3
(2) C.U.S.SASSARI	- PORTO TORRES	1 - 2
CASTELSARDO	- SORSO 1930	7 - 0
COSMOSSLAB	- SENNORI	2 - 2

(1) - disputata il 28/03/2026

(2) - disputata il 27/03/2026

GIRONE B - 8 Giornata - R		
ACADEMY LATTE DOLCE	- SEUNIS 2004	5 - 2
(1) ASD ACADEMY MARZIO LEPRI	- PLOAGHE 1994	POST.
ATLETICO OZIERI 2015	- OLMEDO	4 - 4
(2) FOOTBALL ACADEMY MEJLOGU	- OLBIA ACADEMY SSD ARLSQ.D	0 - 7
POLISPORTIVA OSSESE	- FC ALGHERO S.R.L. SSD	3 - 2
USINESE	- SAN PAOLO SASSARI	1 - 7

(1) - da disputare il 01/04/2026

(2) - disputata il 27/03/2026

6 GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., nella seduta del 1 Aprile 2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA SASSARI C11

GARE DEL 28/ 3/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

- Gara del 28/ 3/2026 S.MARIA REGINA TOTTUBELLA - FERTILIA FC APS**

Il Giudice Sportivo

- esaminato il referto arbitrale relativo alla gara in epigrafe, disputata in data 28 marzo 2026, e rilevato che;
- al 3° minuto del secondo tempo, sul punteggio di 0 - 1 a favore della società Fertilia, il calciatore Alessandro DERIU, nr.8 della Società Tottubella, subiva un grave infortunio, per cui si rendeva necessario l'intervento di autoambulanza medicalizzata che provvedeva ai primi soccorsi, protrattisi per circa 50 minuti;
- considerato che, in conseguenza di tale episodio e della evidente gravità dello stesso, i tesserati di entrambe le società risultavano profondamente turbati e che, non sussistendo le condizioni psicofisiche idonee per la regolare prosecuzione dell'incontro, l'arbitro disponeva la definitiva sospensione della gara;
- ritenuto che la sospensione dell'incontro sia da ricondurre a circostanze di carattere eccezionale, non imputabile alla volontà delle società partecipanti;
- visto l'art. 10, comma 5° lett. D, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto altresì l'art. 33 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;

DELIBERA

- la prosecuzione della gara per la rimanente durata secondo le modalità individuate dall'art.33 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e a tal fine domanda alla Segreteria della Delegazione Provinciale per gli adempimenti di sua competenza.
- nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CIMINO STEFANO (1976 AUDAX ALGHERO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

PORCHEDDU DANIELE (WILIER)

Per aver rivolto alla Direttrice di Gara espressioni gravemente irrispettose e offensive, reiterate anche dopo la notifica del provvedimento disciplinare dell'espulsione. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 36 c. 1/a del Codice Giustizia Sportiva nel minimo edittale.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BITTI ALESSANDRO (FERTILIA FC APS)

Per condotta violenta, consistente nell'aver colpito volontariamente con un calcio al petto un calciatore avversario, senza comunque causargli conseguenze. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 38CGS nel minimo edittale.

CHESSA FRANCESCO (FOOTBALL CLUB S. GIOVANNI)

Per condotta violenta, consistente nell'aver colpito volontariamente con un pugno in faccia un calciatore avversario, senza comunque causargli conseguenze. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 38CGS nel minimo edittale.

PIRAS ANTONIO (S.MARIA REGINA TOTTUBELLA)

Per condotta violenta, consistente nell'aver colpito volontariamente un calciatore avversario con un calcio, senza comunque causargli conseguenze. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 38 CGS nel minimo edittale.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MANCA DAVIDE (FOOTBALL CLUB S. GIOVANNI)

Al termine della gara, si avvicinava all'arbitro rivolgendogli una frase limitatamente offensiva che, per la esigua portata lesiva, giustifica la misura della squalifica al di sotto del minimo edittale ex art. 36 c.1/a del Codice di Giustizia Sportiva, vedasi art. 13 comma 2 del C.G.S.).

VIGLIANI DOMENICO (FOOTBALL CLUB S. GIOVANNI)

Per aver rivolto all'arbitro una frase limitatamente offensiva che, per la esigua portata lesiva, giustifica la misura della squalifica al di sotto del minimo edittale ex art. 36 c.1/a del Codice di Giustizia Sportiva, vedasi art. 13 comma 2 del C.G.S.).

MELONI GIUSEPPE (NUGHEDU)

Per condotta violenta consistente nell'aver colpito, in reazione ad un atto violento, con una manata in faccia un calciatore avversario.

MURA DINO (SPORTING SORSO)

Per comportamento antisportivo, consistente nell'aver colpito un avversario con un calcio alla gamba a gioco in svolgimento e senza possibilità di giocare il pallone. All'uscita dal terreno di gioco si scusava con l'avversario. Sanzione così determinata ai sensi dell'art.39 CGS nel minimo edittale.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PALA ANDREA (CANIGA SASSARI)

CALVIA ERMINIO (MORESE)

USAI GIOVANNI (PERFUGHESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CICU GIANLUCA (MARZIO LEPRI TORRES)

CHEFAOUI YOUSSEF (MORESE)

MARRAS ANTONIO (PERFUGHESE)

APEDDU ALBERTO (POLISPORTIVA FRASSATI)

COSSU PIETRO (POLISPORTIVA FRASSATI)

RUGGIU GIANNI (REAL POZZO)

VOLPE MARIO (1976 AUDAX ALGHERO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SAGLIMBENI ALESSANDRO	(ALE.CASTIGLIA)	SYLLA ABDOUL KARIM	(ALE.CASTIGLIA)
LANGIU MATTEO	(ATLETICO TOMI'S OSCHIRI)	RUIU ALESSANDRO	(EBADOTTU CARLO FRESU)
SOLINAS BRIAN	(MARZIO LEPRI TORRES)	RUGGIU ROBERTO	(REAL POZZO)
SENES DANILO	(REAL POZZO)	BOVI ALBERTO	(SPORTING SORSO)
PISTUDDI ANTONIO	(1976 AUDAX ALGHERO)		

GARE DEL 29/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA

PIRAS ROBERTO (BOYL DI PUTIFIGARI) 2 gare

Per aver rivolto all'arbitro una frase limitatamente offensiva che, per la esigua portata lesiva, giustifica la misura della squalifica al di sotto del minimo edittale ex art. 36 c.2/a del Codice di Giustizia Sportiva, vedasi art. 13 comma 2 del C.G.S.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LISAI ANTONIO (BOYL DI PUTIFIGARI)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SPANU LUCA (SANTORSOLA)

GARE DEL 31/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO FINO AL 16/ 4/2026

PIRAS LUCA (LA NURRESE 2023)

Per condotta antisportiva; dirigente accompagnatore della squadra, si avvicinava con fare intimidatorio alla panchina avversaria, minacciando un calciatore per dei gesti provocatori effettuati durante l'esultanza per la segnatura di una rete.

SIAS ANDREA (SANTA LUCIA 1996 SENNORI)

Per condotta antisportiva; dirigente con funzioni di assistente di parte, entrava indebitamente nel terreno di giuoco e, mettendosi faccia a faccia con un calciatore espulso poco prima, gli rivolgeva parole irrispettose.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZIDDA ALESSANDRO ANTO (LA NURRESE 2023)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ANGHELEDDU ANDREA (LA NURRESE 2023)

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. - SS- C11

GARE DEL 28/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA

MURA STEFANO (OLMEDO) 4 gare

A seguito della concessione di un calcio di rigore a sfavore, rivolgeva al Direttore di Gara espressioni gravemente irrispettose e offensive, reiterate anche dopo la notifica del provvedimento disciplinare dell'espulsione. Non pago si allontanava solo parzialmente dal recinto di gioco e, al termine della gara, reiterava ulteriormente le offese, cessando la sua condotta solo a seguito dell'intervento di un dirigente della squadra. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 36 c. 1/a del Codice Giustizia Sportiva nel minimo edittale.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

FENU MANUEL (OLMEDO)

Espulso per aver colpito un avversario con l'avambraccio all'altezza dell'addome, alla conseguente notifica del provvedimento disciplinare, assumeva comportamento gravemente irrispettoso e offensivo nei confronti del Direttore di Gara, rifiutandosi inizialmente di abbandonare il terreno di gioco e allontanandosi solo grazie all'intervento dei propri compagni. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 36 c. 1/a del Codice Giustizia Sportiva nel minimo edittale.

MONTI FRANCESCO (OLMEDO)

Alla notifica della seconda ammonizione, rivolgeva all'Arbitro espressioni gravemente irrispettose e offensive. Espulso, reiterava il proprio comportamento anche durante il tragitto verso gli spogliatoi, cessando solo a seguito dell'intervento dei propri compagni. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 36 c. 1/a del Codice Giustizia Sportiva nel minimo edittale.

SERVADEI ANDREA (OLMEDO)

Al termine della gara rivolgeva al Direttore di Gara espressioni gravemente irrispettose e offensive. Alla conseguente notifica del provvedimento disciplinare proferiva ulteriori espressioni ingiuriose e minacciose con atteggiamento aggressivo, cessando solo grazie all'intervento di un dirigente. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 36 c.1/a del Codice Giustizia Sportiva nel minimo edittale.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LUPINU CRISTIAN (OLMEDO)

GARE DEL 29/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SECHI GABRIEL (MARZIO LEPRI TORRES)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RUIU ANDREA MARIO (ITTIRI CALCIO)

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-SS C11

GARE DEL 28/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LARAICH RAYAN (ACADEMY TORRES)

GARE DEL 29/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LICHERI FEDERICO (SORSO 1930)

6.1 Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

MOTIVI – udienza del 30.03.2026 – dispositivo di cui al C.U. 125

Reclamo proposto da: U.S.D. Sennori

Avverso decisioni del G.S. di cui al C.U. n° 69 della Delegazione LND di Sassari del 19.03.2026

Gara: "Sorso 1930 - Sennori" del 15.03.2026

Competizione: Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali

L'U.S.D. Sennori ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata il 19/03/2026 sul Comunicato Ufficiale LND Sardegna n.69, con la quale veniva irrogata la sanzione della squalifica fino al 26.04.2026 del Sig. Capeccia Francesco, in qualità di allenatore, "espulso per aver rivolto espressioni gravemente offensive e ingiuriose nei confronti del Direttore di Gara, entrando peraltro sul terreno di gioco, alla notifica del provvedimento rifiutava di abbandonare il campo, permanendovi indebitamente e rendendo necessario l'intervento dei dirigenti per il suo allontanamento. Successivamente, dagli spalti, reiterava per tutta la durata della gara espressioni offensive nei confronti dell'Ufficiale di Gara. Sanzione così determinata ai sensi dell'art.36, comma 1/a del C.G.S., considerata l'aggravante della reiterazione."

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, l'U.S.D. Sennori contestava la decisione del giudice sportivo di primo grado, sostenendo: l'insussistenza dell'addebito disciplinare, chiedendo l'acquisizione, ex art. 61, comma 2 CGS, di un filmato allegato al reclamo, per palese irragionevolezza della ricostruzione ufficiale; l'eccesso di potere del Tutor arbitrale, di cui si denuncia la condotta irrituale che, violando l'obbligo di neutralità, ha provocato l'espulsione del tecnico, sostituendosi indebitamente al Direttore di Gara e violando così i protocolli AIA; la carenza di prova sulla condotta post-allontanamento, negando ogni offesa dagli spalti e precisando che il tecnico si è limitato ad istruzioni tattiche verso i calciatori minorenni e chiedendo, altresì, l'audizione di due testi, a conferma della correttezza del tesserato; la rideterminazione della sanzione per errata applicazione dell'art. 36 CGS, stante l'assenza di condotte ingiuriose o recidive, secondo il principio di proporzionalità (Art. 18 CGS).

La Corte, istruito il procedimento ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che non ci siano margini per riformare la decisione di primo grado. In via preliminare, si eccepisce l'inammissibilità del filmato allegato quale mezzo di prova. Secondo il consolidato orientamento della Giustizia Sportiva e in aderenza al principio di tipicità dei mezzi di prova, le riprese video prodotte da una delle parti non possono trovare ingresso nel procedimento per smentire quanto riportato dall'Ufficiale di Gara.

L'Articolo 61, comma 1, del C.G.S. sancisce la natura di fede privilegiata dei referti arbitrali. Tale presunzione di veridicità non può essere superata da registrazioni private o amatoriali, le quali, per loro natura, non offrono le

garanzie di terzietà e "piena garanzia tecnica e documentale", richieste per scardinare le risultanze degli atti ufficiali.

È doveroso precisare, tuttavia, che la norma deve essere riportata e interpretata nella sua interezza, e non solo nelle parti strumentali alla tesi difensiva. Si rileva, infatti, come la difesa del Sig. Capeccia abbia proceduto ad una citazione parziale e decontestualizzata dell'art. 61, comma 2, del C.G.S., omettendo proprio la parte precettiva che ne delimita l'ambito di applicazione. Dalla lettura del comma integrale emerge, inequivocabilmente, come la facoltà di utilizzare prove video sia tassativamente limitata ai casi di scambio di persona (errore sull'identità del soggetto sanzionato). Nel caso di specie, non essendo in discussione l'identità del Sig. Capeccia, ma la natura della sua condotta, il richiamo a tale norma risulta del tutto inconferente e il filmato prodotto resta, per l'effetto, inammissibile.

Nel merito, le contestazioni relative alla condotta del Sig. Capeccia risultano prive di fondamento idoneo a ribaltare la sanzione. La descrizione contenuta nel referto - che attesta sia le espressioni ingiuriose che l'indebito ingresso e permanenza sul terreno di gioco - gode di una valenza probatoria che la mera prospettazione difensiva, seppur supportata da video non ufficiali, non è in grado di scalfire.

A ciò si aggiunga che, pur prendendo atto delle doglianze espresse dalla società reclamante in merito alla condotta del Tutor Arbitrale - figura che deve mantenere un ruolo meramente didattico, di supporto e di assoluta neutralità nel rispetto dei protocolli AIA - corre l'obbligo di rilevare che le decisioni prese in campo sono sempre e comunque imputabili al Direttore di gara indipendentemente da consigli o suggerimenti del Tutor Arbitrale.

Da ultimo, quanto riportato dall'arbitro riguardo alle offese reiterate dal Sig. Capeccia, anche successivamente all'allontanamento, non può essere inficiato da mere smentite di parte. La richiesta di audizione del Direttore Tecnico e del Vice Presidente non può trovare accoglimento. Nel rito sportivo, la prova testimoniale di tesserati appartenenti alla società reclamante è considerata irrilevante a fronte delle risultanze del rapporto arbitrale, stante anche la mancanza della specificità dei capi di prova che portano a confutare quanto riportato dall'arbitro. Sebbene la Corte comprenda la preoccupazione educativa verso atleti minorenni (Under 15), l'allontanamento dal campo comporta il divieto assoluto di impartire direttive tecniche o di interferire con lo svolgimento della gara.

Pertanto, le disposizioni impartite dagli spalti, se accompagnate da espressioni ingiuriose riportate nel referto, configurano una recidiva comportamentale che aggrava la sanzione, indipendentemente dalle finalità educative dichiarate dalla Società.

Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, la Corte respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma la sanzione come determinata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- di rigettare il reclamo proposto.

Dispone l'incameramento del contributo.

MOTIVI – udienza del 30.03.2026 – dispositivo di cui al C.U. 125

Reclamo proposto da: A.S.D. Polisportiva Ossese

Avverso decisioni del G.S. di cui al C.U. n° 69 della Delegazione LND di Sassari del 19.03.2026

Gara: "Pattada 1974 – Polisportiva Ossese" del 15.03.2026

Competizione: Campionato Allievi Under 17 Provinciali

IN FATTO

1. Con reclamo in data 20.3.2026 la A.S.D. Polisportiva Ossese (di seguito anche "Ossese") ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 19.3.2026, relativa alla gara del Campionato Allievi Under 17 Provinciale SS-C11 Pattada - Ossese del 15.3.2026.
2. A seguito dei fatti verificatisi in occasione dell'incontro, così come riportati negli atti di gara, sono state inflitte dal Giudice Sportivo le seguenti sanzioni:
 - ad entrambe le società Pattada e Ossese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3-0/3, ai sensi dell'art. 10 C.G.S., per i gravi fatti verificatisi che hanno determinato la sospensione definitiva dell'incontro;

- alla società Ossese l'ammenda di € 100,00, per responsabilità oggettiva in ordine al comportamento dei propri tesserati;
- alla società Pattada l'ammenda di € 300,00 per responsabilità oggettiva in ordine al comportamento gravemente offensivo e minaccioso dei propri tesserati e dei propri sostenitori, nonché per aver aperto il cancello che conduce nei locali spogliatoi;
- a Regaglia Davide, calciatore tesserato per la società Pattada, la squalifica per tredici giornate effettive di gara, per comportamento discriminatorio nei confronti di un avversario di diversa etnia e condotta violenta, consistita nell'aver colpito con un calcio un avversario mentre si dirigeva verso gli spogliatoi. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 28 c. 1-2 e 38 c. 1 CGS, nei minimi edittali;
- a Cocco Pietro, calciatore tesserato per la società Pattada, la squalifica per cinque giornate effettive di gara, per condotta violenta nei confronti di un calciatore della squadra avversaria;
- A Niass El Hadji Ibrahim, calciatore tesserato per la società Ossese, la squalifica per tre giornate effettive di gara per condotta violenta, consistente nell'aver reagito colpendo con un pugno al volto il calciatore avversario. Sanzione determinata ai sensi dell'art. 38 c. 1 CGS, nel minimo edittale.

3. Il reclamo è stato proposto dalla società Ossese solo con riferimento alla parte del provvedimento con cui è stata disposta la sanzione della perdita della gara a proprio carico con il risultato di 0-3.

A detta della società reclamante, tale decisione sarebbe viziata da una applicazione acritica e meccanica della norma del C.G.S. che disciplina la responsabilità in caso di rissa. Nel caso in esame, il Giudice sportivo, pur avendo dato atto di una grave condotta di discriminazione razziale come *primum movens* della catena di eventi, la avrebbe poi declassata a mero antecedente, ponendola sullo stesso piano della successiva rissa. La rissa non sarebbe stata cioè un evento autonomo, ma la conseguenza diretta e prevedibile di un atto intollerabile di razzismo che perdurava fin dall'inizio dell'incontro da parte dei tesserati del Pattada.

Il primo Giudice avrebbe quindi errato nell'applicare ad entrambe le società la sanzione della perdita della gara, perché in tal modo avrebbe sostanzialmente equiparato la responsabilità di chi discrimina e aggredisce a quella di chi è vittima e reagisce, in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, ma soprattutto avrebbe contravenuto al principio di cui all'art. 28 C.G.S. che sancisce la prevalenza della condotta discriminatoria nella valutazione della responsabilità.

La società reclamante ha lamentato, altresì, la violazione degli artt. 6 e 26 del C.G.S. secondo le quali la società ospitante ha l'obbligo di assicurare il regolare svolgimento della gara e risponde del comportamento dei propri sostenitori.

La Polisportiva Ossese ha quindi concluso chiedendo l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo nella parte in cui ha inflitto ad essa la sanzione della perdita della gara e, per l'effetto, la omologazione del risultato acquisito sul campo al momento della sospensione (7-1) o, in subordine, la ripetizione della gara.

Alla riunione tenutasi in data 30.3.2026, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale ha quindi tenuto il procedimento a decisione.

IN DIRITTO

Il reclamo è da ritenersi infondato e pertanto non merita accoglimento.

La Polisportiva Ossese propone una sequenza causale che solo in parte coincide con le risultanze oggettive degli atti ufficiali di gara.

La società reclamante sostiene infatti che al 40° minuto del secondo tempo il calciatore della Ossese, dopo aver segnato una rete, veniva fatto oggetto di espressioni gravemente discriminatorie per motivi razziali da parte del calciatore della squadra avversaria.

Tale affermazione è certamente vera, ma incompleta. La Polisportiva Ossese ha, infatti, ommesso di dare atto della condotta gravemente offensiva e provocatoria posta in essere dal Niass il quale, come puntualmente riportato nel referto arbitrale, "*dopo aver segnato una rete compiva gesti provocatori nei confronti degli avversari, mostrando la lingua in faccia ad un giocatore avversario*".

Tanto la condotta provocatoria posta in essere dal Niass, quanto la reazione violenta e connotata da atteggiamenti discriminatori perpetrata dal Regaglia sono state sanzionate dal direttore di gara ed hanno portato ad una conseguente squalifica dei due calciatori.

È peraltro di tutta evidenza, dalla lettura del referto di gara, che le due condotte siano strettamente collegate l'una all'altra: quella violenta e discriminatoria del Regaglia è stata cioè conseguente alle provocazioni poste in essere dal Niass.

La rissa che ha poi determinato l'impossibilità di una regolare prosecuzione dell'incontro è stata effettivamente la conseguenza delle condotte perpetrate dai due (i quali peraltro hanno preso parte attiva anche ai successivi scontri) alla quale hanno partecipato altri tesserati di entrambe le società, ma ha costituito un evento del tutto autonomo.

Non può pertanto condividersi l'assunto difensivo, laddove si valorizza solo la condotta tenuta dal Regaglia, sorvolando sull'antecedente comportamento tenuto dal Niass. Ma anche a voler prescindere da ciò, va detto che il motivo per il quale la gara è stata poi sospesa è da individuare -come condivisibilmente affermato dal Giudice Sportivo- nella successiva rissa alla quale, come detto, hanno partecipato tesserati di entrambe le società, di gravità tale da imporre la sospensione dell'incontro.

L'esatto inquadramento degli eventi verificatisi nel corso della gara Pattada 1974 – A.S.D. Polisportiva Ossese rende dunque corretta la qualificazione giuridica individuata dal Giudice Sportivo nella propria decisione, il quale ha distinto le condotte individuali poste in essere dal Niass e dal Regaglia e poi quelle collettive poste in essere dalle due squadre, condotte che hanno portato alla sanzione della perdita della gara per entrambe le società.

Solo per completezza, va aggiunto che degli asseriti, precedenti comportamenti discriminatori verso il calciatore Niass, richiamati nel reclamo, non vi è traccia alcuna nel referto di gara.

La sanzione della perdita della gara a carico di entrambe le società è insomma la conseguenza della corresponsabilità in capo alle squadre per la sospensione dell'incontro.

Non sussistono dunque i presupposti per la ripetizione della gara, né tantomeno per l'omologazione del risultato raggiunto in campo, perché entrambe le società non sono state in grado di garantire, a causa del comportamento tenuto dai propri giocatori, la regolare conclusione della gara.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- di rigettare il reclamo proposto.

Dispone l'incameramento del contributo.

LE AMMENDE DI CUI AL PRESENTE COMUNICATO, DOVRANNO ESSERE VERSATE ENTRO

15 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLO STESSO

**Il Segretario
A.Satta**

**Il Delegato
P.Pinna**

Pubblicato ed affisso all'albo in Sassari il 2 Aprile 2026